DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE DI USO PUBBLICO

Art. 25

Copertura degli oneri finanziari

Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione dell'art. 20, per l'esercizio 1957-58 si provvedera' a carico del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 27 marzo 1958, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico
Estremi	Legge 12 febbraio 1958, n. 126
Titolo	II — Norme transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-classificazione-e-la-sistemazione-delle-strade-di/art-25-copertura-degli-oneri-finanziari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it